

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 120**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore CUTRUFO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 2006**

---

Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli  
ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge intendiamo introdurre per gli ufficiali e per i sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria che hanno ben operato una promozione a titolo onorifico.

La promozione a titolo onorifico è un istituto ampiamente recepito e diffuso nella sistematica di avanzamento tanto che il concetto del cosiddetto «sfondamento del grado vertice» è stato pienamente accolto dall'amministrazione della difesa.

La presente proposta non comporta alcun problema, in quanto non incide sullo *status* del militare destinatario (non può essere infatti soggetto a richiamo). Inoltre, non ha effetti economici e il provvedimento di confe-

rimento non è soggetto al controllo di legittimità della Corte dei conti.

L'iniziativa intende soprattutto attribuire un riconoscimento morale a chi ha compiuto il proprio dovere al servizio della Patria.

Riteniamo di dover ricordare che, negli ultimi anni, non pochi sono stati i provvedimenti che hanno già conferito una promozione al grado superiore, anche oltre quello massimo previsto per il ruolo di appartenenza. In altre parole, la promozione a titolo onorifico che proponiamo ha come condizione l'aver prestato un onorabile servizio attivo ed è concessa, a domanda degli interessati, al compimento del quarto anno di permanenza in ausiliaria.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto è concessa una promozione al grado superiore, esclusivamente a titolo onorifico, al compimento del quarto anno di permanenza nella posizione di ausiliaria.

2. Nulla è innovato per quanto riguarda le promozioni concesse ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni. La promozione di cui al comma 1 è concessa anche per il massimo grado previsto per il ruolo di appartenenza.

3. L'ufficiale o il sottufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già stati collocati nella riserva o in congedo assoluto, conseguono la promozione senza alcun assegno aggiuntivo con decorrenza dal giorno precedente il collocamento nella riserva o in congedo assoluto, indipendentemente dal periodo trascorso in ausiliaria.

4. La promozione è concessa anche nei casi in cui la cessazione della posizione di ausiliaria è dovuta a malattia dipendente o meno da causa di servizio, con le stesse modalità e decorrenza previste al comma 3.

5. La promozione non è computabile ai fini della quiescenza e l'ufficiale o il sottufficiale promossi ai sensi della presente legge non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione.

6. La promozione è concessa con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato da presentare entro i dodici mesi successivi al compimento del quarto anno di permanenza nella posizione di ausiliaria.

7. L'ufficiale o il sottufficiale che si trovano nelle condizioni previste al comma 3 possono presentare la relativa domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.